

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1970
(V. Stampato n. 2191)*

**presentato dal Ministro dell'Interno
(RESTIVO)**

**dal Ministro della Sanità
(RIPAMONTI)**

**dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CARON)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore
dei mutilati e invalidi civili »

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili », con la seguente modificazione:

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole " non di natura psichica ", sono sostituite dalle parole " di natura non esclusivamente psichica ".

All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole " non di natura psichica ", sono sostituite dalle parole " anche di natura non esclusivamente psichica " ».

ALLEGATO

Decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di richiamare in vigore per tutto l'anno 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, la cui efficacia è scaduta in data 31 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e per la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1970, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970.

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — RIPAMONTI — DONAT-CATTIN —
COLOMBO EMILIO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA